



FEDERCHIMICA
AISPEC

Associazione nazionale imprese
chimica fine e settori specialistici

STATUTO

Maggio 2022

Approvato dall'Assemblea costituente del 30 maggio 2005

Modificato dall' Assemblea straordinaria del 29 maggio 2007

Modificato dall' Assemblea straordinaria del 27 maggio 2010

Modificato dall' Assemblea straordinaria del 18 maggio 2011

Modificato dall' Assemblea straordinaria del 22 maggio 2012

Modificato dall' Assemblea straordinaria del 15 maggio 2013

Modificato dall' Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2017

Modificato dall' Assemblea straordinaria del 21 maggio 2018

Modificato dall' Assemblea straordinaria del 25 maggio 2020

Modificato dall' Assemblea straordinaria del 2 maggio 2022

I N D I C E

TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

Art. 1 - Costituzione, Denominazione	1
Art. 2 - Sede	1
Art. 3 - Scopi	2

TITOLO II SOCI

Art. 4 - Perimetro associativo	4
Art. 5 - Ammissione	5
Art. 6 - Diritti dei Soci	6
Art. 7 - Obblighi, Durata	6
Art. 8 - Contributi	7
Art. 9 - Sanzioni	7
Art. 10 - Cessazione della qualifica di Socio	8

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Organi	10
Art. 12 - Assemblea	10
Art. 13 - Adunanza dell'Assemblea	11
Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea	12
Art. 15 - Costituzione, Deliberazioni dell'Assemblea	12
Art. 16 - Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale	13
Art. 17 - Attribuzioni dell'Assemblea	14
Art. 18 - Consiglio Direttivo	14
Art. 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo	15
Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo	17
Art. 21 - Presidente	18
Art. 22 - Commissione di designazione del Presidente	20
Art. 23 - Vice Presidente	21
Art. 24 - Disposizioni generali sulle cariche	21
Art. 25 - Direttore	22
Art. 26 - Gruppi merceologici	23

**TITOLO IV
RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET**

Art. 27 - Rendiconto consuntivo e Budget	24
--	----

**TITOLO V
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 28 - Modificazioni dello Statuto	25
Art. 29 - Scioglimento	25

**TITOLO VI
NORME FINALI**

Art. 30 - Adeguamento	26
Art. 31 - Norma di rinvio	26

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. È costituita, con durata illimitata, all'interno e nell'ambito di Federchimica – Federazione Nazionale dell'Industria Chimica - di seguito anche Federazione, aderente a Confindustria, ai sensi ed ai fini dello Statuto della stessa, l'Associazione Nazionale Imprese chimica fine e settori specialistici, in forma abbreviata Aispec.
2. Aispec è articolata nei seguenti Gruppi merceologici:
 - Gruppo abrasivi
 - Gruppo additivi e coadiuvanti per alimenti
 - Gruppo amidi e derivati
 - Gruppo aromi e fragranze
 - Gruppo ausiliari per la detergenza e tensioattivi
 - Gruppo aziende industriali della lubrificazione – Gail
 - Gruppo chimica da biomassa
 - Gruppo chimica degli intermedi e delle specialità
 - Gruppo imprese finanziarie, dei servizi, ingegneria e ricerca dell'industria chimica – Serchim
 - Gruppo materie prime per integratori alimentari e alimenti funzionali – Miaf
 - Gruppo materie prime per l'industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e farmaceutica – Mopic
 - Gruppo prodotti sensibili
 - Gruppo produttori membrane bitume polimero – MBP.
3. Essa adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica.
4. Aispec può aderire, sia direttamente, sia tramite i propri Gruppi merceologici ad Associazioni nazionali, estere e sovranazionali purché non vi aderisca Federchimica anche in rappresentanza di Aispec e dei suoi Gruppi merceologici.

ART. 2

SEDE

1. L'Associazione ha sede in Milano presso Federchimica.

ART. 3

SCOPI

1. All'Associazione e ai suoi Gruppi merceologici è affidata, in forma autonoma nell'ambito di Federchimica e nel rispetto delle disposizioni di Confindustria e della Federazione in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema:
 - a) la trattazione di problemi di specifico interesse dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1;
 - b) la tutela degli interessi dei Soci e dell'immagine dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1;
 - c) l'assistenza ai Soci sul piano tecnico-economico.
2. L'Associazione ha autonomia decisionale ed operativa nonché di rappresentanza all'esterno per i Gruppi merceologici di cui all'art. 1 allorché le iniziative da assumere riguardino specificatamente i Gruppi merceologici rappresentati e non rientrino nelle funzioni spettanti a Federchimica.
3. Le decisioni e l'attività non devono essere in contrasto con lo Statuto e la politica generale di Federchimica e comunque devono con questa essere concordate nel caso di coinvolgimento di altre Associazioni di settore facenti parte della Federazione.
4. Le finalità dell'Associazione sono:
 - a) promuovere con adeguate azioni il mantenimento e la crescita dei prodotti e delle tecnologie;
 - b) favorire la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti e tecnologie efficaci e sicuri a tutela dell'ambiente;
 - c) promuovere il progresso scientifico e tecnologico del settore;
 - d) promuovere l'esercizio dell'attività dei Soci nel rispetto delle regole della concorrenza;
 - e) istituire e mantenere i rapporti con Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate – Istituti, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
 - f) favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente l'immagine ed il ruolo dei Soci anche promuovendo iniziative editoriali all'uopo;
 - g) assistere gli associati in tutti i casi nei quali l'intervento richiesto è conforme alle finalità dell'Associazione;
 - h) attuare una disciplina ed una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento delle imprese sia conforme all'etica e alle finalità dell'Associazione.
5. L'Associazione coordina le attività dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1, al fine di ricercare indirizzi univoci.

6. L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Le eventuali attività di natura commerciale devono essere strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione.
7. L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.
8. L'Associazione recepisce, dopo le previste approvazioni, gli eventuali budget di spesa che i Gruppi merceologici predispongono, di anno in anno, per specifiche attività.
9. L'Associazione, nel riconoscere tra i propri valori fondanti il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, adotta il Codice etico e dei valori associativi – che concorre a costituire il presente Statuto - ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i Soci alla loro osservanza. Le imprese associate respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato e collaborano con le forze dell'ordine e le Istituzioni per contrastare ogni episodio di attività illegale.

TITOLO II

SOCI

ART. 4

PERIMETRO ASSOCIATIVO

1. I Soci sono *effettivi* o *aggregati*.
2. Sono Soci *effettivi*:
le Imprese che esercitano attività industriale nell'ambito di quelle rappresentate dai Gruppi merceologici di cui all'art. 1, con sede legale nel territorio nazionale, nonché le Imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o attività sussidiarie di filiale.
3. Tali imprese devono:
 - a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale dello Stato;
 - b) assicurare una puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal Codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Federchimica e da Aispec, secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria;
 - d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa.
4. Sono Soci *aggregati*:
le Imprese le cui attività presentino elementi di complementarità e raccordo economico con le attività dei Soci *effettivi*.
5. Le Imprese che hanno i requisiti dei Soci *effettivi* non possono aderire all'Associazione come Soci *aggregati*.
6. I Soci *aggregati* sono passibili delle sanzioni di cui all'art. 9, laddove svolgano attività di consulenza, nei medesimi ambiti di competenza dell'Associazione, rivolta ad Imprese associate e non associate, aventi i requisiti di Socio *effettivo*.
7. I Soci *aggregati* non devono snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.
8. La partecipazione delle Imprese è disciplinata nel Regolamento attuativo dello Statuto Federchimica.

ART. 5

AMMISSIONE

1. Possono richiedere di far parte dell'Associazione le imprese che svolgono una o più delle attività merceologiche di cui all'art. 1 e che ne facciano regolare domanda sottoscritta dal Titolare o dal Legale rappresentante dell'impresa e contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti dei Gruppi merceologici di appartenenza.
2. L'ammissione delle Imprese all'Associazione e ai Gruppi merceologici è subordinata al rispetto delle procedure previste dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica; in base allo stesso articolo, l'Associazione può richiedere alle imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire.
3. L'adesione all'Associazione e ai Gruppi merceologici è contestuale e obbligatoria all'adesione a Federchimica.
4. I rappresentanti dei Soci devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale e di deontologia associativa, anche con riferimento a quanto previsto dallo Statuto di Federchimica, dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.
5. Le domande di ammissione sono sottoposte, in funzione dell'attività svolta dall'impresa, all'esame dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1 cui è demandato di accertare l'esistenza dei requisiti necessari, in base a quanto stabilito dal presente Statuto e dai rispettivi Regolamenti.
6. Le delibere sono trasmesse a Federchimica previa ratifica del Presidente che può proporre al Gruppo merceologico interessato il riesame delle determinazioni adottate, sentita, occorrendo, l'Impresa istante.
7. Il Presidente, in caso di urgenza, può approvare l'accoglimento delle domande di adesione, informandone il Consiglio Direttivo, al quale verranno sottoposte per la ratifica alla prima riunione dell'Organo.
8. Le delibere di accoglimento diventano esecutive dopo l'approvazione del Consiglio di Presidenza di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto della stessa.
9. Per numero di addetti delle singole Imprese si intende quello del personale preposto esclusivamente alle attività rappresentate dai Gruppi merceologici di cui all'art. 1.

ART. 6

DIRITTI DEI SOCI

1. I Soci hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza posta in essere dalla Federazione e dall'Associazione nonché quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.
2. Restano invece escluse, per i Soci aggregati, tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta.
3. I Soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari.
4. Tutti i Soci hanno diritto ad avere attestata l'appartenenza al Sistema confederale.
5. Ai Soci dimissionari è escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo. Il diritto di elettorato passivo dei Soci aggregati è limitato al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 7

OBBLIGHI – DURATA

1. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per i Soci di osservare il presente Statuto, il Regolamento del Gruppo merceologico di appartenenza, le deliberazioni dei rispettivi Organi, nonché di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell'appartenenza al sistema confederale.
2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica, l'attività di Socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale e industriale e non deve essere lesiva della immagine della categoria, né di alcuno dei suoi partecipanti.
3. Si applicano, in ogni caso, per analogia, le disposizioni previste dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica.
4. L'adesione ha durata biennale e, in seguito, si intende tacitamente rinnovata.
5. Il Socio può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata – PEC; il biennio decorrerà dalla data di ricevimento della stessa.
6. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 28 del presente Statuto. Il diritto di recesso non può essere esercitato dalle Imprese dimissionarie.

ART. 8

CONTRIBUTI

1. I Soci devono versare, in aggiunta ai contributi di spettanza di Federchimica, determinati dalla stessa, i contributi dell'Associazione e gli eventuali contributi dei Gruppi merceologici di appartenenza, nell'ammontare e nei termini deliberati dalle competenti Assemblee, su proposta dei relativi Consigli Direttivi con le modalità di cui ai rispettivi Regolamenti.
2. L'Assemblea può adottare criteri e parametri di contribuzione anche diversi per la copertura sia di parte dei costi, sia dei costi che si riferiscono a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustifichino una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.
3. I contributi associativi riscossi dalla Federazione non sono trasmissibili, da parte dei Soci, ad altri soggetti.

ART. 9

SANZIONI

1. I Soci che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto e dello Statuto di Federchimica nonché dei Regolamenti dei Gruppi merceologici di appartenenza, sono passibili delle seguenti sanzioni:
 - a) censura del Presidente scritta e motivata;
 - b) sospensione del diritto dell'impresa associata a partecipare all'Assemblea di Aispec e a quella del/dei Gruppo/i merceologico/i di appartenenza
 - c) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono cariche direttive in Aispec e/o nei Gruppi merceologici di appartenenza;
 - d) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono, in rappresentanza di Federchimica, di Aispec e/o dei Gruppi merceologici di appartenenza, cariche in Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate – Istituti, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
 - e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
 - f) sospensione del diritto del Socio dall'utilizzo dei servizi e da ogni attività dell'Associazione e del/dei Gruppi merceologici;
 - g) espulsione nel caso di reiterata morosità;
 - h) espulsione per grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti dei Gruppi merceologici, dallo Statuto della Federazione o dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.
2. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), e), f) sono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate per iscritto a Federchimica.
3. Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) vengono deliberate:

- dall'Organo di appartenenza dell'Associazione in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica e comunicate per iscritto a Federchimica;
 - dal Collegio speciale dei Probiviri di Federchimica per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta.
4. La sanzione di cui alla lettera g) viene proposta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e deliberata dal Consiglio di Presidenza di Federchimica affinché provveda in base a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 dello Statuto della stessa, "Sanzioni" e "Cessazione della qualifica di Socio".
 5. La sanzione di cui alla lettera h) viene proposta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e deliberata dal Consiglio Generale di Federchimica su proposta del Consiglio di Presidenza.
 6. In attesa della pronuncia del Consiglio di Presidenza di Federchimica l'impresa aderente ed i suoi rappresentanti sono sospesi a tutti gli effetti da Aispec e dai Gruppi merceologici di appartenenza.
 7. È ammessa la possibilità di proporre ricorso al Collegio arbitrale dei Probiviri di Federchimica per le sanzioni comminate dagli Organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri in base all'art. 28 dello Statuto della Federazione, il ricorso può essere proposto agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea di Federchimica.
In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro 10 giorni successivi dalla data di comunicazione del provvedimento.

ART. 10

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde:
 - a) per dimissioni da parte del Socio, nei modi e nei termini previsti all'art. 7;
 - b) per cessazione dell'attività dell'impresa associata, dal momento della formale comunicazione;
 - c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
 - d) per recesso esercitato in base all'art. 28;
 - e) per risoluzione unilaterale da parte di Federchimica per infrazioni del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostantive al mantenimento del rapporto associativo, come disciplinato dall'art. 10 lettera e) dello Statuto della Federazione;
 - f) per perdita dei requisiti associativi;
 - g) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. In ogni caso, il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma degli artt. 5 e 7.

3. Terminato il preavviso di cui all'art. 7, la cessazione della qualifica di Socio comporta, per gli esponenti dell'impresa, la perdita automatica sia di tutte le cariche rivestite all'interno dell'Associazione, sia di tutti gli incarichi di rappresentanza esterna per conto della stessa.
4. Il Socio, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:
 - nel caso di dimissioni sino alla data di scadenza del rapporto associativo, secondo quanto stabilito all'art. 7;
 - entro i termini di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;
 - nel caso di recesso esercitato in base all'art. 28: il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11

ORGANI

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente.

ART. 12

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Soci oppure, nel caso di cui al successivo comma del presente articolo, dai delegati dei Gruppi merceologici.
2. L'Assemblea, su delibera del Consiglio Direttivo, può essere validamente costituita anche attraverso i delegati dei Gruppi merceologici.
3. All'Assemblea dei delegati spettano tutte le attribuzioni di cui al successivo art. 17, ad eccezione di quella prevista alla lettera f) del medesimo articolo.
4. I Soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio avente diritto di voto; ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.
5. Le Imprese che fanno riferimento sia direttamente sia indirettamente alla stessa controllante, anche se non residente in Italia, sono considerate, a questi fini, come una sola Impresa associata.
6. Ciascun Socio dispone in Assemblea di una determinata entità di voti, in ragione degli addetti e del fatturato, secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A – ADDETTI

- a) per i Soci effettivi di cui all'art. 4:
 - fino a 50 addetti: 4 voti
 - da 51 a 200 addetti: 1 ulteriore voto ogni 12 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
 - da 201 a 800 addetti: 1 ulteriore voto ogni 20 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
 - da 801 a 4.000 addetti: 1 ulteriore voto ogni 22 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
 - oltre 4.000 addetti: 1 ulteriore voto ogni 23 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;

- b) per i Soci aggregati di cui all'art. 4:
- fino a 50 addetti: 2 voti
 - da 51 a 200 addetti: 1 ulteriore voto ogni 24 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
 - da 201 a 800 addetti: 1 ulteriore voto ogni 40 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
 - da 801 a 4.000 addetti: 1 ulteriore voto ogni 44 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
 - oltre 4.000 addetti: 1 ulteriore voto ogni 46 addetti o frazione superiore o uguale alla metà.

TABELLA B – FATTURATO

a) per tutti i Soci, in aggiunta ai voti spettanti per i dipendenti:

- fino a 1.500.000 € di fatturato: 1 voto
- da oltre 1.500.000 a 3.000.000 € di fatturato: 2 voti
- da oltre 3.000.000 a 10.000.000 € di fatturato: 3 voti
- da oltre 10.000.000 a 25.000.000 € di fatturato: 5 voti
- da oltre 25.000.000 a 50.000.000 € di fatturato: 6 voti
- oltre 50.000.000 € di fatturato: 8 voti.

7. In caso di votazione a scrutinio segreto, i criteri di ripartizione dei voti delle singole imprese devono assicurare l'anonimato del Socio.
8. Non sono ammessi a votare in Assemblea i Soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.
9. Tali Imprese possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.
10. Qualora l'Assemblea si tenga ai sensi del secondo comma del presente articolo, al delegato di ciascun Gruppo spetta un numero di voti pari alla somma dei voti spettanti ad ogni singola impresa aderente al Gruppo, stabiliti sulla base dei criteri sopra indicati.

ART. 13

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce:
 - a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio e comunque prima dell'Assemblea ordinaria di Federchimica;
 - b) in via straordinaria:
 - su invito del Presidente di Federchimica o di Aispec;
 - per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione;
 - su richiesta motivata di tanti Soci che rappresentino almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i Soci;
 - su richiesta motivata di almeno uno dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1;

- c) in via ordinaria o straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo.
2. La richiesta da parte dei Gruppi merceologici e/o dei Soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
 3. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

ART. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, oppure su invito del Presidente di Federchimica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo dal componente più anziano di carica presente del Consiglio Direttivo, in caso di parità dal più anziano di età. La firma del Vice Presidente o del componente il Consiglio Direttivo, attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente dell'Associazione.
2. La convocazione avviene mediante lettera, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun Socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data fissata.
3. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
4. Nell'avviso dovranno essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.
5. La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.
6. Copia delle convocazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria viene trasmessa a Federchimica.
7. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.

ART. 15

COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i Soci o, nel caso di

Assemblea dei delegati dei Gruppi merceologici, siano rappresentati almeno due terzi dei delegati e il 75% dei voti spettanti a tutti i Gruppi merceologici. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i Soci o, nel caso di Assemblea dei delegati dei Gruppi merceologici, sia rappresentata la maggioranza dei delegati e la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Gruppi merceologici.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto all'art. 28.
4. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
5. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti dei Soci.
6. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.
7. Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applicano gli artt. 28 e 29.
8. Ai fini dello scrutinio le schede elettorali si distinguono in valide, nulle e bianche.
9. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

ART. 16

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio Direttivo più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età.
2. Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario.
3. Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento, una persona designata dall'Assemblea.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea:
 - a) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 22;
 - b) eleggere, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
 - c) determinare le direttive di massima dell'attività associativa e l'esame di qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
 - d) approvare il rendiconto consuntivo e il budget;
 - e) approvare i contributi;
 - f) approvare le modificazioni del presente Statuto attuabili secondo lo Statuto di Federchimica e con le modalità previste dall'art. 28;
 - g) sciogliere l'Associazione, secondo le modalità previste dall'art. 29;
 - h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 18

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dal Vice Presidente
 - c) dai Presidenti dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1;
 - d) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 1;
 - e) da un massimo di sei componenti eletti dal Consiglio Direttivo, l'anno successivo a quello dell'elezione del Presidente, sulla base di una lista di candidati proposta dal Presidente. Ciascun componente vota per non più dei quattro quinti dei candidati eligendi.
2. È richiesto a ciascun componente di rilasciare una dichiarazione sul pieno possesso dei requisiti previsti dalla Normativa Confederale e dal Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria.
3. Ogni Socio non può essere presente in Consiglio Direttivo con più di un rappresentante.
Questa disposizione non si applica nell'ipotesi di cui ai punti a) e d).
4. Al verificarsi del caso, compete all'Impresa associata interessata l'indicazione del proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'Associazione.
5. Qualora, a seguito di tale indicazione, dovesse configurarsi, per i componenti di cui alla lettera c), un impedimento alla partecipazione al Consiglio Direttivo, questi saranno sostituiti dal Vice Presidente del Gruppo merceologico di appartenenza; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Presidenza del rispettivo

Gruppo merceologico più anziano per carica senza impedimenti; in caso di parità, dal più anziano per età.

6. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste degli eligendi componenti elettivi.
7. I componenti elettivi, il cui numero viene predeterminato dall'Assemblea, devono rappresentare i diversi settori merceologici di cui all'art.1.
8. Decade automaticamente dalla carica il componente la cui impresa di appartenenza non risultasse più aderente all'Associazione.
9. I componenti elettivi il Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio e scadono l'anno successivo alla scadenza del mandato del Presidente.
10. Possono essere rieletti per tre ulteriori mandati consecutivi, allo stesso titolo.
11. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un mandato.
12. Nel caso vengano a mancare, durante il mandato di carica, uno o più componenti eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo si integra mediante cooptazione; i componenti così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
13. Non sono ammessi invitati permanenti; sono possibili inviti solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

ART. 19

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno.
2. Si può riunire, in via straordinaria:
 - su invito del Presidente di Federchimica;
 - quando lo ritenga opportuno il Presidente;
 - quando lo richiedano almeno un quarto dei suoi componenti.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio Direttivo più anziano per carica, in caso di parità dal più anziano di età. La firma del Vice Presidente o del componente il Consiglio Direttivo attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente dell'Associazione.
4. La convocazione avviene mediante lettera, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data fissata.

5. In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso di tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
6. Le riunioni possono tenersi anche all'estero.
7. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.
8. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono rappresentati almeno la metà dei Gruppi merceologici.
10. In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.
11. I Presidenti dei Gruppi merceologici possono, in caso di assenza o impedimento, delegare di volta in volta, il Vice Presidente del Gruppo merceologico.
12. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
14. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti dei Soci.
15. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo, la riunione è presieduta dal componente del Consiglio Direttivo più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età.
16. Decadono dalla carica i componenti che non intervengano alle riunioni per cinque volte consecutive.
17. I componenti decaduti vengono sostituiti, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.
18. Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel triennio precedente, siano stati dichiarati decaduti.
19. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

20. Funge da Segretario il Direttore, in caso di assenza o impedimento, un componente il Consiglio Direttivo o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Spetta al Consiglio Direttivo, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Federchimica e delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea:
 - a) deliberare sulle questioni di politica economica e industriale che interessano la generalità dei Soci;
 - b) promuovere ed attuare tutto quanto sia necessario e utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, assicurare l'assistenza e il coordinamento, ove richiesto, nei limiti di cui all'art. 3 lettera g) per le iniziative e le attività dei Soci al fine di dare un indirizzo organico all'azione associativa;
 - c) proporre all'Assemblea il Presidente in base a quanto previsto dall'art. 22;
 - d) eleggere su proposta del Presidente, il Vice Presidente venuto a mancare durante il mandato di carica;
 - e) eleggere i componenti elettivi, secondo quanto previsto dall'art. 18, lettera e);
 - f) assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1, al fine di dare un indirizzo organico all'attività associativa;
 - g) nominare, quando occorra tramite Federchimica, e comunque d'intesa con la stessa, rappresentanti presso Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate – Istituti, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
 - h) costituire e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e definirne le norme di funzionamento;
 - i) deliberare la convocazione dell'Assemblea in base agli artt. 13 e 28;
 - j) deliberare, su proposta del Presidente, la convocazione dell'Assemblea dei delegati;
 - k) predisporre il rendiconto consuntivo ed il budget da sottoporre all'Assemblea;
 - l) proporre all'Assemblea la misura dei contributi;
 - m) deliberare le domande di adesione in base all'art. 5;
 - n) esprimere parere sulla proposta del Presidente riguardante la nomina e la revoca del Direttore, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica;
 - o) deliberare l'organico dell'Associazione;
 - p) nominare e revocare, d'intesa con Federchimica e tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 30 e 31 dello Statuto della stessa, i Segretari dei Gruppi merceologici;
 - q) deliberare sanzioni nei confronti dei Soci inadempienti in base a quanto stabilito all'art. 9;

- r) approvare i Regolamenti dei Gruppi merceologici e loro eventuali modificazioni prima di sottoporli all'approvazione definitiva del Consiglio di Presidenza di Federchimica;
- s) proporre al Consiglio di Presidenza di Federchimica la costituzione e lo scioglimento dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1;
- t) proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto da apportare secondo le modalità previste all'art. 28;
- u) verificare periodicamente la gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

ART. 21

PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e scade con l'Assemblea che approva il rendiconto consuntivo del terzo anno del suo mandato.
3. Il candidato alla Presidenza è designato dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto all'art. 22.
4. Il Presidente è eleggibile per non più di due trienni consecutivi.
5. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un triennio.
6. Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza dell'Associazione.
7. Il Presidente ratifica le domande di adesione approvate dagli Organi competenti dei Gruppi merceologici, in base a quanto stabilito dall'art. 5 "Ammissione" dei Regolamenti dei Gruppi, informandone il Consiglio Direttivo di Aispec.
8. Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza dell'Associazione.
9. Il Presidente si tiene in contatto con il Presidente di Federchimica ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico dell'azione federativa.
10. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
11. Il Presidente propone e concorda con Federchimica, in base a quanto previsto agli artt. 30 e 31 dello Statuto della stessa, la nomina e la revoca del Direttore secondo quanto previsto dall'art. 20 lettera n) del presente Statuto, nonché l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del

personale preposto all'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 20 lettera o).

12. In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo al quale però deve riferire nella prima riunione.
13. Il Presidente, in caso di urgenza, può approvare l'accoglimento delle domande di adesione, informandone il Consiglio Direttivo, al quale verranno sottoposte per la ratifica alla prima riunione dell'Organo.
14. Il Presidente propone all'Assemblea la nomina del Vice Presidente.
15. Il Presidente può delegare al Vice Presidente o a determinati componenti il Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle proprie attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.
16. Spetta al Presidente attivare le procedure per la formazione delle liste per l'elezione dei componenti gli Organi.
17. In caso di votazioni elettroniche a distanza a scrutinio segreto, il Presidente può fissare regole procedurali specifiche e di maggiore durata temporale della votazione, fino ad un massimo di tre ore.
18. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano per carica, in caso di parità dal più anziano di età. La firma del Vice Presidente o del componente il Consiglio Direttivo attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
19. Venendo a mancare il Presidente, il Vice Presidente ne svolge, temporaneamente, le funzioni, in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente.
In tal caso la Commissione di Designazione deve insediarsi nei sessanta giorni successivi.
L'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi dall'insediamento della Commissione di Designazione.
Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso.
20. Il Presidente o, in caso di assenza o di impedimento il Vice Presidente, autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti giustificativi delle spese.
21. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo sulla gestione economico-finanziaria.
22. Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Generale di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. 18 "Consiglio Generale" dello Statuto della Federazione.

Art. 22

COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE

1. Entro l'anno antecedente a quello di scadenza del mandato del Presidente in carica, deve insediarsi la Commissione di designazione del Presidente.
2. Della Commissione non possono far parte il Presidente e il Vice Presidente in carica.
3. La Commissione di Designazione è composta da tre componenti, espressione dei Soci, in possesso dei requisiti personali, professionali e organizzativi previsti dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, sorteggiati all'interno di un elenco di cinque nominativi predisposto dagli ultimi tre Past President oppure, in mancanza o nell'impossibilità di uno o più di questi, dal Vice Presidente in carica e dai precedenti Vice Presidenti in ordine cronologico di mandato, purché continuino ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 1. Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per una eventuale sostituzione. Il sorteggio viene effettuato in Consiglio Direttivo.
4. L'eventuale impossibilità a far parte della Commissione di Designazione deve essere formalizzata dall'interessato.
5. La Commissione ha piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Direttivo i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari. Deve essere assicurata la consultazione dei Soci che ne facciano richiesta.
6. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi riguardante le candidature che, in ogni caso, non possono essere superiori a due.
7. Spetta alla Commissione indicare la dimensione del consenso.
8. È richiesto, inoltre, a ciascun candidato di rilasciare una dichiarazione sul pieno possesso dei requisiti previsti dalla Normativa Confederale e dal codice etico e dei valori associativi di Confindustria, che si allega alla relazione e ne diviene parte integrante.
9. Tale relazione viene sottoposta al Consiglio Direttivo che designa un solo candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.
10. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

11. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

12. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

ART. 23

VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è eletto, nell'anno di elezione del Presidente, su proposta del Presidente, dall'Assemblea. È richiesto a ciascun candidato di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 18 comma 2.
2. In caso di assenza, impedimento o cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
3. Il Vice Presidente dura in carica tre anni e scade contemporaneamente al Presidente; in caso di cessazione di quest'ultimo per motivi diversi dalla scadenza, decade con la nomina del successore. Esso è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.
4. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.
5. Venendo a mancare il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione. Il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del Presidente.

ART. 24

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

1. Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei Soci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto di Federchimica.
2. I Rappresentanti dei Soci aggregati di cui all'art. 4, non possono essere eletti alla carica di Presidente e Vice Presidente.
3. La carica di Presidente non può essere cumulata con quella di Presidente di Gruppo merceologico di cui all'art. 1.
4. In conformità alle norme stabilite in sede Confederale, riguardo le cariche direttive del Sistema e a quanto previsto dagli artt. 7 e 29 dello Statuto di Federchimica, l'accesso alla carica di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione, nonché di Presidente dei Gruppi merceologici, è condizionato al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

5. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
6. Per quanto riguarda gli Organi di cui all'art. 11 lett. c) e d) il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che li ha eletti o, nel caso del Vice Presidente, dalla data della eventuale cooptazione.
7. Per quanto riguarda i componenti elettivi del Consiglio Direttivo il periodo di riferimento del mandato decorre dal Consiglio Direttivo che li ha eletti o dalla data della loro cooptazione.
8. La perdita dei requisiti soggettivi comporta l'automatica decadenza dalla carica ricoperta.
9. Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 25

DIRETTORE

1. Il Direttore viene nominato e revocato da Federchimica su proposta del Presidente, in base a quanto previsto dall'art. 20 lettera s) del presente Statuto e dagli artt. 30 e 31 dello Statuto della stessa.
2. Il Direttore ha il compito di dirigere la struttura associativa e di assicurarne il regolare funzionamento, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica.
3. Il Direttore propone al Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 20 lettera o) del presente Statuto e dagli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica, l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione.
4. Partecipa, con facoltà di proposizione e di parere, ma senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dell'Associazione e dei Gruppi merceologici, ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari.
5. Funge da Segretario nelle Assemblee dell'Associazione e nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
6. Dispone i pagamenti previo accertamento che rientrino nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica dell'Associazione.
7. Informa i competenti Direttori e/o Responsabili di Federchimica in merito alle iniziative e all'attività dell'Associazione e dei Gruppi merceologici, quando abbiano incidenza sugli aspetti di carattere generale d'interesse di Federchimica.

8. È destinatario di tutte le comunicazioni di Federchimica attinenti i rapporti tra questa, l'Associazione e i suoi Gruppi merceologici, salvo il caso dei rapporti del Presidente della Federazione con il Presidente dell'Associazione.

ART. 26

GRUPPI MERCEOLOGICI

1. I Gruppi merceologici di cui all'art. 1 operano sulla base dei Regolamenti deliberati dalle relative Assemblee.
2. I Regolamenti e le eventuali modifiche sono soggetti all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, prima di essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Presidenza di Federchimica.
3. I Gruppi merceologici svolgono i propri compiti secondo le finalità definite all'art. 3.
4. Nell'ambito dell'Associazione operano le Segreterie dei Gruppi merceologici, cui è affidata la gestione operativa dei Gruppi stessi, su delibera del Consiglio Direttivo.
5. I Segretari dei Gruppi merceologici sono nominati e revocati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, su proposta del Direttore, d'intesa con gli Organi direttivi dei Gruppi merceologici interessati e tenendo conto di quanto stabilito dagli artt. 30 e 31 dello Statuto Federchimica.
6. I Segretari dei Gruppi merceologici partecipano, con facoltà di proposizione e di parere, ma senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dei Gruppi merceologici.

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

ART. 27

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

1. Per ciascun anno solare, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e il budget dell'anno successivo, che recepiscono i rendiconti consuntivi e i budget dei Gruppi merceologici, nonché le eventuali modifiche al budget dell'esercizio in corso.
2. Essi sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
3. Tali documenti, dopo l'approvazione dell'Assemblea, vengono trasmessi a Federchimica.
4. Il rendiconto consuntivo e il Budget sono rilevabili dal fascicolo di Bilancio della Federazione, ripartiti tra Federchimica, le Associazioni di settore e i Gruppi merceologici.
5. Non possono essere distribuiti ai Soci neanche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28

MODIFICAZIONI STATUTARIE

1. Le modifiche al presente Statuto, attuabili secondo lo Statuto di Federchimica, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum, con il voto favorevole di almeno 1/3 dei voti spettanti a tutti i Soci, senza tener conto degli astenuti.
2. Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata - PEC entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
3. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 29

SCIoglimento

1. Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.
2. Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata – PEC, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci.
3. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.
4. L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

TITOLO VI

NORME FINALI

ART. 30

ADEGUAMENTO

1. Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione che producano effetti sul funzionamento dell'Associazione le stesse si considerano immediatamente operative. L'Associazione dovrà, comunque, procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica.

ART. 31

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni dello Statuto di Federchimica.
2. Fatta eccezione per le controversie riguardanti qualsivoglia diritto di credito, anche a titolo contributivo, vantato dalla Federazione spetta ai tre Proviviri di Federchimica, costituiti in Collegio Arbitrale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra:
 - a) Federchimica e le Associazioni di settore;
 - b) Federchimica e i Soci;
 - c) le Associazioni di settore fra loro;
 - d) le Associazioni di settore e i loro Gruppi merceologici;
 - e) le Associazioni di settore e i Soci;
 - f) i Gruppi merceologici fra loro;
 - g) i Gruppi merceologici e i Soci;
 - h) i Soci.